

SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO	
Descrizione del Procedimento Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo - Compiti e procedure	
Titolo del Procedimento RILASCIO PARERE SU DOMANDA DI PARTE	
Settore: AMBIENTE E SPORTELLLO UNICO	Argomento: Esame Progetto e sopralluogo di verifica dei locali di pubblico spettacolo ai fini del rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS
Dirigente arch. Roberto Bonaventura Titolare P.O. dott. Daniela Pivato	U.O. competente: Servizio Attività produttive e turismo
Responsabile del Procedimento Daniela Pivato	Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan Istruttore Paolo Zamichieli
Termine del Procedimento: 60 giorni	
Fonti normative: R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 80; R.D. 6.5.1940 artt. 141,141-bis e 142; DPR 28.05.2001 n. 311; D.M. 19.08.1996; D.M. 18.03.1996; DPR 24.7.1977 n. 616 art. 19; DPR 09.05.1994 n. 407 punto 53; Legge 07.08.1990 n. 241 art. 20; Regolamento comunale approvato con DCC n. 50 del 28.10.2009 DGR n. 1080/2007 Assistenza sanitaria a eventi pubblici	
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si	
Eccezioni: no	
Requisiti e documentazione essenziale: documentazione tecnica relativa alle strutture/locali utilizzati	
Numero procedimenti annui: circa 50	Adempimenti finanziari: liquidazione gettone presenza tecnico esterno appartenente alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo + gettone rappresentante CONI per impianti sportivi o eventi sportivi
Sistemi informatici coinvolti: protocollo informatico, tradewin, portale: impresainungiorno.gov.it	Procedimenti collegati: licenze esercizio attività di pubblico spettacolo e di somministrazione
Avvio del procedimento: no	Modalità di avvio: (X) di parte () d'ufficio () entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi) esame progetto e sopralluogo verifica agibilità dei locali/strutture per l'esercizio di pubblico spettacolo :	Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione ((tempi) verifica antimafia e penale a campione,

Tipo pareri:	(x.) obbligatori () facoltativi	Sospensione procedimento eventuale	() si () no (X)
Atto finale: si (Verbale Commissione)		Validità del provvedimento: periodo di svolgimento della manifestazione; illimitata per locali di pubblico spettacolo	
SCIA	() si (x) no	Silenzio assenso	si (x) no ()

Altre informazioni

I compiti di vigilanza riguardano: a) teatri; b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti; c) cinematografi; d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; e) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti; f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club; g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti; h) parchi di divertimento; i) circhi; j) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23.5.2002, n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico; k) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere; l) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività; m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse; n) impianti sportivi in genere di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18.3.1996. Sono esclusi dai compiti di vigilanza: a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa; b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 1. ingresso consentito ad una indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del prezzo, e conseguente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago; 2. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini; 3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale; c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accogliimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione; d) sagre e fiere di cui al D.Lgs. 114/98 in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento; e) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; f) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; g) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; h) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;. Nei predetti casi di esclusione dalla vigilanza della Commissione, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione d'inizio attività, deve essere presentata, a corredo della domanda o della dichiarazione d'inizio attività, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate. La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune. Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

Altre informazioni

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una "relazione tecnica" attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché - con esclusione per le attività temporanee - la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la

conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98. Il controllo della relazione tecnica e delle eventuali certificazioni allegata è di competenza del tecnico comunale ALLESTIMENTI TEMPORANEI RIPETITIVI L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, per le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici soggette a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare la documentazione certificativa elencata nelle linee guida predisposte. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

Compiti Amministrazione:

La Commissione di vigilanza è comunale ed è nominata ogni tre anni dal Sindaco. La Commissione di vigilanza provinciale è sempre competente per i seguenti locali o strutture: - locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori; - parchi di divertimento e per le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità. **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE** Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione. La commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141 bis, commi 2 e 3, del Regolamento TULPS. E' sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. La commissione delibera a maggioranza assoluta. Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla commissione. La durata della commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina. Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M.18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione esclusivamente le spese effettive di sopralluogo. **FASE DI ESAME DEL PROGETTO** Dal verbale di parere della Commissione deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai VV.FF. Dal combinato disposto dei commi 1° e 9° dell'art. 142 del Regolamento TULPS, la competenza della Commissione provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9° dell'articolo medesimo. **FASE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA** Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, deve essere acquisita, la prova del completamento dell'iter di controllo di prevenzione incendi ovvero copia del CPI oppure copia del progetto vistato, per conformità, dai VV.FF. corredata da copia della richiesta di rilascio CPI o della autocertificazione che costituisce autorizzazione provvisoria ai fini antincendio. Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, Autorità locale di pubblica sicurezza, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del Regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "commissione ristretta" per ultimarne le operazioni. La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.